



Norme tecniche di attuazione

Piano Aria Integrato Regionale 2020

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità generali

1. Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3

Strategie di intervento nel bacino padano

1. Per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria il Piano dà attuazione agli impegni assunti nell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, di seguito "Accordo di programma" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1802/2013. In particolare le misure adottate, anche in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) dell'Accordo di Programma, relative alla certificazione dei generatori di calore di cui all'articolo 290, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, alla redazione dei piani urbani per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge n. 340 del 2000, alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività agricole e zootecniche nonché alla riduzione delle emissioni in atmosfera tramite la

regolamentazione della circolazione dei veicoli di trasporto passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano, concorrono all'attuazione degli obiettivi del Piano.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.
2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx), di seguito "aree di superamento".
3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

Articolo 5

Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano

1. L'arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all'anno 2020.
2. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale salvo che non sia diversamente previsto.
3. Il Piano è di norma rivisto ed aggiornato ogni 6 anni.

Articolo 6

Modifiche

1. Il Piano è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
 - a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale. n. 20/2000;
 - b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione assembleare;
 - c) le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono approvate con la procedura di cui alla lettera b).

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 e degli articoli 3, 6 e 11 della legge regionale n. 20/2000, contiene specifiche norme riguardanti la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio e il bilancio degli effetti conseguenti all'attuazione del Piano e detta indirizzi, direttive e disposizioni prescrittive. In particolare:
 - a) per “indirizzi” si intendono le disposizioni che fissano obiettivi per la predisposizione dei piani, fra cui quelli indicati all'articolo 9, nonché dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella loro specificazione e integrazione;
 - b) per “direttive” si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani, fra cui, quelli indicati all'articolo 9, dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano;
 - c) per “disposizioni prescrittive” si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati dal Piano.
2. Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. Decorso 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma, le disposizioni incompatibili cessano di avere efficacia.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. L'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 è specificato al paragrafo 9.7 del Piano.
3. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1 ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.
4. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:
 - a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni fra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi, tra l'altro, degli articoli A-5, A-6 e A-25 dell'Allegato alla legge regionale n. 20/2000;
 - b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada";
 - c) Il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB) previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 422/97 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998;
 - d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge n. 340/2000 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;
 - e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;
 - f) i controlli di cui alla parte V, titoli I, II e III del D.Lgs. n. 152/2006;
 - g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D. Lgs. n. 155/2010.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione

per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.

Articolo 11

Rapporti con il Piano Energetico Regionale (PER), con Piano Regionale dei Trasporti (PRIT) e con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

1. Ai fini della tutela degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede indirizzi e direttive che devono essere recepite, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del D.Lgs. 155/2010, dal Piano Energetico Regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) nonché dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Articolo 12

Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano-romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:
 - a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM₁₀ al 2020;
 - b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;
 - c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH₃) al 2020;
 - d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
 - e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂) al 2020.
2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

TITOLO II

MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I

MISURE IN TEMA DI CITTA' E DI UTILIZZO DEL TERRITORIO

Articolo 13

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione si intende per:
 - a) "centro abitato", "zone a traffico limitato (ZTL)", "area pedonale" - le aree delimitate dai Comuni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada);
 - b) "centro storico" - l'area perimetrata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20/2000.

Articolo 14

Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato

1. Ai fini della tutela della qualità dell'aria il Piano prevede, al capitolo 9 tabella 9.1.2, limitazioni alla circolazione dei veicoli nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna.
2. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli con le caratteristiche e nei casi indicati nella legenda della tabella 9.1.2 del Piano.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui al comma 1 per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale, per motivate esigenze ed a seguito dell'attuazione delle misure di Piano.
4. Non si possono prevedere ipotesi di esclusione dalle limitazioni alla circolazione al di fuori dei casi previsti ai commi 2 e 3.
5. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione delle misure di Piano, le amministrazioni comunali comunicano entro il 31 maggio di ogni anno il numero dei controlli, effettuati in tema di circolazione di veicoli dal 1 ottobre al 31 marzo, in base alle modalità indicate al capitolo 12. Il numero dei controlli deve essere non inferiore a 200 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e non inferiore a 100 per gli altri Comuni.

6. Le previsioni contenute al presente articolo costituiscono direttive per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni, fra cui il Piano urbano del traffico e prescrizioni per i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992.
7. Decorsi 180 giorni dalla data di approvazione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli contenute nel presente articolo si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno adottato i necessari provvedimenti attuativi, ovvero che hanno adottato provvedimenti non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Altre misure limitative dei flussi veicolari nei centri abitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, fra cui il Piano urbano del traffico ed il Piano urbano della mobilità sostenibile, e dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, la direttiva della riduzione del 20 per cento al 2020 del traffico veicolare privato nel centro abitato rispetto a quello misurato o stimato in riferimento all'anno di adozione del Piano.
2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata con le seguenti misure:
 - a) individuazione di nuove aree pedonali per una estensione complessiva pari al 20 per cento della superficie del centro storico;
 - b) estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire un'area pari al 100 per cento della superficie del centro storico;
 - c) armonizzazione delle regole d'accesso e di sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) sulla base dell'atto di Giunta previsto al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2.a del Piano.
3. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere collocate in aree del centro abitato a vocazione residenziale, anche esternamente al perimetro dei centri storici.
4. La ripermimetrazione del centro storico in diminuzione deve essere valutata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) dello strumento di pianificazione comunale che la effettua. Il parere motivato di VAS esprime, conformemente a quanto previsto all'articolo 8 comma 1, una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente dello strumento di pianificazione comunale, se lo stesso non prevede misure volte a compensare la diminuzione dei benefici attesi ai sensi del presente articolo.
5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere integrate, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, con misure equivalenti in termini di

riduzione del traffico veicolare, individuate fra quelle indicate al paragrafo 9.1.3.2.d del Piano, motivate da difficoltà o vincoli oggettivi, derivanti dalla specifica conformazione territoriale di ciascun Comune, che non consentono i prescritti ampliamenti delle zone a traffico limitato (ZTL) e delle aree pedonali.

6. Per le finalità di cui al comma 5 la proposta di misure equivalenti è sottoposta alla preventiva approvazione della struttura regionale che, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), verificherà la rispondenza agli obiettivi attesi.
7. La Regione può concorrere mediante l'erogazione di contributi, anche con il Piano di azione ambientale, alla realizzazione delle misure attuative del comma 2 e del comma 5 contenute nei pertinenti atti e strumenti di pianificazione comunali.

Articolo 16

Mobilità ciclo- pedonale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, fra cui il Piano strutturale comunale, il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sostenibile le seguenti direttive :
 - a) ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati o nei tratti di collegamento fra centri abitati limitrofi, fino al raggiungimento, al 2020, di una dotazione pari a 1,5 metri per abitante residente nel Comune nell'anno di adozione del Piano;
 - b) raggiungimento della quota del 20 per cento, al 2020, degli spostamenti urbani tramite mobilità ciclabile, rispetto alla quota misurata o stimata all'anno di adozione del Piano.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 1, le piste ciclabili devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni indicate al Decreto ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999.
3. La realizzazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 concorre anche al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del traffico veicolare privato di cui all'articolo 15 comma 1.
4. La misura di cui alla lettera a) del comma 1 può essere integrata con misure equivalenti in termini di riduzione del traffico veicolare, individuate fra quelle indicate al paragrafo 9.1.3.2.d del Piano, motivate da difficoltà o vincoli oggettivi, derivanti dalla specifica conformazione territoriale di ciascun Comune, che non consentono i prescritti ampliamenti delle piste ciclabili.

5. In attuazione delle indicazioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2.c del Piano i Comuni provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete delle piste ciclabili e al monitoraggio del loro utilizzo.

Articolo 17

Ampliamento aree verdi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano, anche in attuazione della legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare territoriale e urbanistica, dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, i seguenti indirizzi:
 - a) aumento, al 2020, di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel Comune nell'anno di adozione del Piano, ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel Comune nell'anno di adozione del Piano;
 - b) previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.
2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata anche con le misure previste al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.3 del Piano.
3. Al raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 1 contribuiscono sia le aree di verde pubblico sia le aree verdi private.

SEZIONE II

MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

Articolo 18

Trasporto pubblico locale e regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per gli interventi da includere negli Accordi di programma di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998:
 - a) sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale;
 - b) potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma del 10 % al 2020 e potenziamento del 20% del trasporto pubblico su ferro anche attraverso le misure indicate al capitolo 9, paragrafo 9.2.3.2 del Piano;
2. Le direttive di cui al comma 1 devono essere recepite anche nei piani e i programmi che disciplinano il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, fra cui il Piano regionale integrato dei trasporti, i Piani di bacino del trasporto pubblico locale, i Piani urbani della mobilità di area vasta, i Piani urbani del traffico e i Piani urbani della mobilità

sostenibile. Il mancato recepimento delle direttive previste dal presente articolo deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale che si esprime, conformemente a quanto previsto all'art. 8 comma 1, dando conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali strumenti.

3. L'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico, costituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 30 del 1998, condizione di assegnazione in via prioritaria dei finanziamenti regionali previsti per l'attuazione degli interventi volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, costituisce direttiva per gli atti di programmazione regionale l'obiettivo di aumentare del 10 per cento la quota di finanziamento regionale al trasporto pubblico locale su gomma.
5. Nel bando per l'affidamento del trasporto pubblico locale è previsto l'obbligo per il vincitore di sostituzione degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale da eseguirsi in modo proporzionale alla durata del servizio.
6. L'applicazione del bollo differenziato va effettuata in funzione della potenzialità emissiva del veicolo in base a quanto previsto nel capitolo 9. Le eventuali maggiori entrate sono destinate al potenziamento del trasporto pubblico regionale e locale.

SEZIONE III

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 19

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento

alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle *BAT conclusions*.
3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.
4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.
5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

Articolo 20

Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.
3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NO_x del progetto presentato.
4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

SEZIONE IV

AGRICOLTURA

Articolo 21

Misure di promozione di buone pratiche agricole

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per le misure attuative del Programma di sviluppo rurale (PSR):
 - a) incentivazione di attività di informazione e consulenza alle imprese sul tema dell'alimentazione degli animali al fine di ridurre, attraverso modifiche della dieta degli animali, l'azoto escreto;
 - b) incentivazione di attività di realizzazione di coperture di vasche di stoccaggio delle deiezioni o di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m²/m³, per impianti antecedenti all'entrata in vigore del regolamento 1/2011;
 - c) incentivazione di attività di sostituzione dei lagoni con vasche coperte o con vasche realizzate con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m²/m³, per impianti antecedenti all'entrata in vigore del regolamento 1/2011;

- d) incentivazione dell'acquisto, anche condiviso tra diverse aziende, di mezzi meccanici idonei allo spandimento secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera;
- e) incentivazione di pratiche di distribuzione degli effluenti secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera;
- f) incentivazione di azioni migliorative rispetto a quanto previsto nella deliberazione di Giunta n. 968/2012 per la riduzione delle emissioni di ammoniaca nella stabulazione degli animali.

Articolo 22

Obblighi e divieti

1. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, dall'1 gennaio 2020 le aziende agricole sono obbligate ad adottare le seguenti misure:
 - a) copertura delle vasche di stoccaggio delle deiezioni o realizzazione di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2/\text{m}^3$, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile;
 - b) distribuzione degli effluenti di allevamento con le metodologie a bassa emissione indicate al capitolo 9, paragrafo 9.5.3.4 del Piano.
2. Nelle nuove aziende agricole è vietato stoccare liquami in lagoni, conformemente a quanto previsto dal regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011, con riferimento alle tipologie di stoccaggio degli effluenti.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo è verificato in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per le attività che non sono soggette ad autorizzazione si procederà con un controllo a campione in base alle modalità individuate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia.

SEZIONE V

USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Articolo 23

Misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani:

- a) promozione della riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile;
- b) promozione della installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva.

Articolo 24

Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
2. Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva attuazione, tra l'altro, da parte degli amministratori di condominio e dei responsabili degli impianti. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo rappresenta un'ipotesi di grave colpa professionale.

Articolo 25

Misure per l'utilizzo dei combustibili

1. Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
2. In attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28 del 2011, il Piano dispone che, nelle aree di superamento, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione rispettivamente per gli atti amministrativi di autorizzazione e per gli interventi edilizi interessati.

Articolo 26

Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile

1. A decorrere dal 1 ottobre dell'anno di approvazione del Piano, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il divieto di cui al presente comma che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale.
2. In attuazione del Decreto del Presidente della repubblica n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare le modalità di installazione, di manutenzione e di controllo degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento domestico.
3. Le emissioni derivanti dall'edificio che ospita gli impianti di cui al comma 1, nei periodi ivi indicati, sono da considerarsi superiori ai limiti di normale tollerabilità ai fini della configurazione dell'illecito di cui all'articolo 844 del codice civile.

Articolo 27

Catasto regionale degli impianti termici

1. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato "Catasto degli impianti termici", con riferimento sia al censimento degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e degli impianti di combustione a biomassa destinati al riscaldamento domestico che allo svolgimento dei compiti di controllo e ispezione periodica.

Articolo 28

Misure di efficientamento dell'illuminazione pubblica

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) la seguente direttiva:
 - a) Promozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, con installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele-gestione energetica della rete).
2. Gli impianti per la pubblica illuminazione ancora privi di tecnologie per il risparmio energetico (quali, ad esempio, l'uso di sorgenti di elevata efficienza, di dispositivi di

riduzione di potenza, di sistemi di accensione ovvero di spegnimento controllati in base al sorgere e calare del sole) devono di norma essere adeguati entro il 1° gennaio 2020.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 29

Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi

1. Anche in attuazione dell'articolo 9, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione regionale delle risorse comunitarie, nazionali e regionali assicura la coerenza con gli obiettivi di miglioramento e tutela della qualità dell'aria con la previsione di misure attuative delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del Piano.
2. Nell'attribuzione da parte di provvedimenti regionali di incentivi e di finanziamenti alle imprese aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sarà valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'attuazione degli impegni assunti tramite protocolli di intesa.
3. Gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria sono attuati anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa fra enti pubblici, imprese ed associazioni di categoria, ai sensi della normativa vigente attuativa delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Piano.

Articolo 30

Misure emergenziali

1. Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se il lunedì e il giovedì, individuati quali giorni di controllo, si verifica l'avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell'agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure emergenziali, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE:
 - a) ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4 dal 1 ottobre dell'anno di approvazione del Piano e, dal 1 ottobre 2020, a tutti i veicoli diesel Euro 5;
 - b) potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
 - c) abbassamento di 1 grado centigrado della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite minimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative

associative o di culto, nelle attività commerciali e fino al limite minimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

2. Qualora i termini di cui al comma 1 ricadano in giorni festivi, gli stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso), secondo le modalità specificate al paragrafo 9.1.3.4 del Piano.
3. I Comuni di cui al comma 1 danno tempestiva comunicazione alla popolazione regionale della situazione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 e dei tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali, con le modalità specificate al paragrafo 9.1.3.4 del Piano.
4. Le misure di cui al comma 1 sono adottate congiuntamente e mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso.
5. Qualora le misure indicate al comma 1 dovessero rivelarsi inefficaci per il rientro nei valori limite giornaliero per il PM10, la Regione provvede con deliberazione di Giunta, sentiti gli enti interessati, a modificare ed integrare le modalità operative di applicazione delle misure emergenziali di cui al comma 1.

Articolo 31

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle misure di Piano verrà effettuato nei tempi e con le modalità previste al capitolo 12 del Piano. Gli Enti responsabili dell'attuazione delle azioni previste dal Piano forniscono al Servizio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati sullo stato di avanzamento delle stesse.
2. Qualora dal monitoraggio scaturiscano indicazioni circa la necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano, la relativa procedura di modifica seguirà le regole di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.

2. Dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 possono essere adottate nel territorio dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché nei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna.
3. Le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/2010, dal 1 ottobre 2015, nel territorio dei Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, dal 1 ottobre 2016, nel territorio dei Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti nonché nei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna.
4. Dalla data di adozione del Piano, le autorizzazioni potranno essere rilasciate in base alle norme vigenti a condizione che vi sia previsto l'adeguamento alle disposizioni di Piano entro 6 mesi dalla sua approvazione.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. I soggetti tenuti all'applicazione del Piano applicano le presenti disposizioni normative coordinandole con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono e le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
2. L'anno di riferimento per la valutazione delle misure attuative del Piano è quello di adozione dello stesso, in quanto le azioni di riduzione delle emissioni precedentemente poste in essere sono già incluse nello scenario di Piano.
3. Il mancato recepimento delle misure di cui al presente Piano costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia della Comunità europea.
4. Ferma restando la responsabilità dei soggetti che si siano eventualmente resi inadempienti ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata ad adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con deliberazione, sentiti gli enti locali interessati, la proposta di misure equivalenti rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'art. 15, in caso di difficoltà o vincoli oggettivi di inapplicabilità territoriale delle misure di cui agli articoli 15 comma 2 e 16 comma 1, per le finalità di cui all'art. 15 comma 1.